



NOTA BENE

Il presente Regolamento è stato redatto e approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 29 marzo 2021, in relazione alla normativa in essere a tale data.

**F.TO IL PRESIDENTE
LIVIO SALOMONE**



REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO VENATORIO COMPENSORIO ALPINO CN4 VALLE STURA - STAGIONE VENATORIA 2021/2022

Approvato con deliberazione del Comitato di gestione n. 9 del 29 marzo 2021

Art. 1) L'attività venatoria nel Comprensorio Alpino CN 4 Valle Stura è consentita secondo le normative previste dalla L. 157/92, dalla L.R. 5/2018 e s.m.i.

Il Comitato di Gestione del C.A.CN4 in riferimento all'art. 8 - lett. u) - dello Statuto ha predisposto il presente Regolamento per il prelievo venatorio che prevede e tratta

- Censimenti (**art. 2**);
- Partecipazioni degli associati ad altre attività del comprensorio (**art. 3**);
- Specie cacciabili, periodi e orario di caccia nel C.A.CN4 (**art. 4**);
- Carniere giornaliero e stagionale nel C.A.CN4 (**art. 5**);
- Centro di rilevamento dati biometrici(**art.6**);
- Tagliandi d'uscita e dislocazione cassette (**art. 7**);
- Contrassegni e scheda riepilogativa (**art. 8**)
- Divieti (**art. 9**);
- Tesserini venatori regionali e altra documentazione (**art. 10**);
- Comunicazioni agli associati (**art. 11**);
- Norme di sicurezza (**art. 12**);
- Mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria (**art. 13**);
- Normative specifiche per la caccia di selezione ungulati (**da art.14 a art.30**); Soci temporanei (**art. 31**), tipica fauna alpina (**da art.32 a art. 37**); cinghiale (**da art. 38 a art.41**); specie migratorie (**art. 42**);volpe (**art. 43**); Aree a Caccia Specifica (**da art. 44 a art. 47**);
- Addestramento cani (**art. 48**);
- Aree contigue ed aree protette (**art.49**);
- ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) (**art.50**);
- Regolamento rimborso quote (**art. 51**);
- Norme finali (**art. 52-53**);

CENSIMENTI

Art. 2) Il Comitato di Gestione predispone ed organizza annualmente attività di censimento.

Gli associati sono tenuti a comunicare la propria disponibilità alla segreteria per la partecipazione a tutte le tipologie di censimento mediante consegna delle schede di partecipazione previste dal Comprensorio entro i termini stabiliti e comunicati agli associati entro i primi quindici giorni del mese di marzo.

Qualora venga meno la possibilità di partecipare al censimento per il quale è stata data la propria adesione, l'associato dovrà dare comunicazione entro le 48 h antecedenti , salvo casi di forza maggiore documentata. In caso di mancata comunicazione, verranno decurtati n. 2 punti meritocratici nella graduatoria di riferimento (ungulati o tipica fauna alpina).

Per la partecipazione alle attività censuali è consigliata la copertura assicurativa della responsabilità civile (validità tessera associazione venatoria o polizza privata) .

Per le specie di ungulati oggetto di caccia di selezione e per le specie di tipica fauna alpina minore cacciabili nel Comprensorio viene comunicato entro marzo di ogni anno il calendario delle uscite e le modalità d'effettuazione degli stessi.

PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DEL COMPENSORIO

Art. 3) Il Comprensorio svolge varie altre attività che prevedono l'opera coadiuvante degli associati: catture e/o immissioni o recuperi faunistici, lavori di ripristino ambientale, piani di contenimento, lavori di gestione faunistica, organizzazioni di corsi o di attività didattiche, accompagnamento cacciatori temporanei, partecipazione censimenti notturni etc..

Gli associati sono invitati a fornire la propria disponibilità alla segreteria entro il **30 GIUGNO di ogni anno** .

SPECIE CACCIABILI, PERIODI ED ORARIO DI CACCIA NEL C.A.CN4

Art. 4) Per le specie cacciabili, i periodi ed orario di caccia nel Comprensorio Alpino CN4, si rimanda al calendario venatorio regionale , alle disposizioni regionali anno 2021/2022 ed a quanto successivamente riportato nel presente regolamento.

Specie	Inizio periodo	Fine periodo
Capriolo MM (I-III)	02/09/2021	13/11/2021
Capriolo FF (I-III)/classe 0	18/09/2021	13/12/2021
Camoscio MM (II-III)/FF (II-III)/classe I/classe 0	18/09/2021	11/12/2021
Cervo	16/10/2021	18/12/2021
Muflone	02/09/2021	13/11/2021
Fagiano di monte, coturnice e pernice bianca	03/10/2021	28/11/2021
Cinghiale		
Volpe		
Lepre comune, coniglio selvatico		
Minilepre		
Fagiano		
Starna		
Quaglia, tortora		
Germano reale, gallinella d'acqua, alzavola, beccaccino, marzaiola, canapiglia, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua		
Beccaccia		
Colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia		
Tordo bottaccio, tordo sassello, cesena		
Allodola		

N.B.1: Gli abbattimenti della specie starna, della volpe e della lepre devono essere comunicati (telefono, mail, fax, verbalmente) al Comprensorio con sollecitudine e comunque entro tre giorni.

N.B.2: In gennaio la caccia è consentita esclusivamente d'appostamento temporaneo, ad eccezione della volpe, della beccaccia e del beccaccino, anche con l'ausilio dei cani.

E' comunque sempre vietata su terreno innevato con eccezione della volpe, degli ungulati e del cinghiale.

I giorni consentiti per la caccia nel Comprensorio Alpino CN4 sono:

- mercoledì e domenica per la caccia;
- lunedì, mercoledì e domenica per la caccia programmata alle specie migratorie;
- lunedì, mercoledì e domenica per la caccia programmata alla sola specie cinghiale;
- mercoledì, sabato e domenica per la caccia programmata alla specie volpe, (il sabato, solo per i cacciatori autorizzati alla caccia di selezione);
- giovedì e sabato per la caccia di selezione ungulati per gli associati;
- lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica" per la caccia di selezione attuata da cacciatori temporanei;

Resta fermo un massimo di tre giornate settimanali cumulative tra le varie forme di caccia.

Si rimanda all'art. 7) per l'obbligo di imbucare tagliandi d'uscita per determinate tipologie di caccia.

Ora d'inizio e termine della giornata venatoria

Per l'inizio ed il termine della giornata venatoria si rimanda all'orario riportato sulla seconda pagina interna del tesserino regionale come da specifica del calendario venatorio regionale.

N.B. La caccia alla specie beccaccia inizia un'ora dopo e termina un'ora prima degli orari riportati sul tesserino venatorio regionale.

CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE NEL C.A.CN4

Art. 5) Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo:

- due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune, un solo capo per la specie fagiano di monte, e in deroga cinque capi per la specie cinghiale e 20 capi per la specie minilepre;
- coniglio selvatico, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: dieci capi giornalieri per specie, in deroga a quanto sopra;
- venti capi delle specie migratorie, comprese cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia; di cui non più di tre beccacce, otto beccaccini, cinque tortore, cinque quaglie, 10 allodole, 5 codoni per un massimo complessivo di 10 capi tra anatidi, rallidi e limicoli al giorno
Nel periodo dal 2 al 20 gennaio è consentito il prelievo massimo di una beccaccia al giorno.
- ungulati oggetto di caccia di selezione: due capi giornalieri non della stessa specie, previo assegnazioni nominali, in relazione alle *Norme specifiche per la caccia di selezione agli ungulati*

Durante l'intera stagione venatoria un cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica come stabilito da calendario venatorio:

- cinghiale: venticinque capi annuali;
- coturnice, fagiano di monte: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo;
- lepre comune: cinque capi annuali;
- starna: cinque capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo;
- fagiano: trenta capi annuali;
- minilepre: settanta capi annuali;
- coniglio selvatico: trenta capi annuali
- beccaccia: 20 capi annuali
- tortora: 20 capi annuali
- quaglia: 25 capi annuali
- codone; 25 capi annuali
- allodola: 50 capi annuali
- ungulati oggetto di caccia di selezione: 12 capi annuali.

Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie cacciabili non comprese tra quelle sopra elencate non superiore a cinquanta di cui non più di dieci beccacce, venti tortore e venti quaglie.

CENTRO DI RILEVAMENTO DATI BIOMETRICI

Art. 6) Per le specie capriolo, camoscio, cervo, muflone, fagiano di monte e coturnice il cacciatore ha l'obbligo di presentare personalmente, salvo motivi eccezionali di causa di forza maggiore, i capi abbattuti, per gli opportuni accertamenti biometrico-sanitari, al centro di rilevamento dati biometrici sito presso la sede del Comprensorio a Demonte - Via Divisione Cuneense, 6.

Il centro di rilevamento dati biometrici osserverà il seguente orario:

- sabato e giovedì (muflone e capriolo anticipato) dalle 17.00 alle 21.00
- giovedì e sabato (ungulati) mese di settembre: dalle 15.00 alle 21.00
- giovedì e sabato (ungulati) mese di ottobre: dalle 14.00 alle 20.00
- giovedì e sabato (ungulati) mese di novembre: 13.00 alle 19.00
- giovedì e sabato (ungulati) mese di dicembre: dalle 12.00 alle 18.00
- mercoledì e domenica (tipica fauna alpina) mese di ottobre: dalle ore 14.00 alle ore 18.00
- mercoledì e domenica (tipica fauna alpina) mese di novembre: dalle 12.00 alle 17.00

L'addetto al centro rilevamento dati non è tenuto in alcun modo a prolungare la propria permanenza oltre all'orario di cui sopra. Pertanto è il cacciatore che deve fare le opportune valutazioni prima del tiro in modo da poter arrivare inderogabilmente al centro di controllo prima della chiusura.

Gli ungulati devono essere portati al centro di rilevamento dati eviscerati; il cacciatore dovrà dare proprio consenso al prelievo di eventuali campionature di organi e/o tessuti, qualora richiesti dal Comprensorio. In caso contrario dovrà essere comunicato in forma scritta il proprio diniego.

Non solo per motivi di privacy, i cacciatori dovranno presenziare singolarmente nell'ufficio dell'addetto al centro di controllo durante la compilazione delle schede rilevamento dati.

TAGLIANDI D'USCITA E DISLOCAZIONE CASSETTE

Art. 7) Per la caccia di selezione ungulati, caccia alla tipica fauna alpina minore, le uscite dovranno essere annotate obbligatoriamente, oltre che sul tesserino regionale e sull'autorizzazione del Comprensorio (selezione ungulati), anche su apposito blocchetto di tagliandi madre/figlia (fornito dal Comprensorio) che dovranno essere compilati dal cacciatore indicando *in stampatello* tutti i dati ivi richiesti.

La compilazione dei tagliandi d'uscita dovrà essere tassativamente effettuata come da fac-simile di cui sotto:

ESEMPIO TAGLIANDO GIORNALIERO CACCIA SELEZIONE UNGULATI

Modalità corretta di compilazione

Parte da conservare:	Parte da imbucare:
DATA: ----/-----/2021	NOME: Giuseppe
ORA di IMBUCO: 6.00	COGNOME: Rossi
DISTRETTO ASSEGNATO N°: 1	DATA: -----/-----/2021
LOCALITA' DI CACCIA: Moriglione	ORA di IMBUCO : 06.00
	CAPO ASSEGNATO: Camoscio
	DISTRETTO ASSEGNATO N°: 1
	LOCALITA' DI CACCIA: Moriglione
	TARGA AUTOMEZZO:

La parte del tagliando da imbucare dovrà essere riposta nella giornata di caccia prima di iniziare l'attività venatoria in cassetta presente a valle della propria zona di caccia, conservando durante l'uscita l'altra parte del tagliando.

Dovrà essere ripetuta l'operazione qualora si cambi la zona di caccia; in alternativa, tale segnalazione potrà avvenire via whatsapp o sms al numero +39 3358335476.

Eventuali infrazioni a quanto sopra verranno sanzionate in base alle normative di legge e/o di regolamento

La dislocazione territoriale delle cassette sarà la seguente :

Gaiola – bivio per Rittana; Demonte – presso sede del CA CN4 e in Piazza R.Spada; Vinadio – in prossimità di Porta Francia del Forte Albertino ; Bagni di Vinadio – sul piazzale dell'Albergo di Corborant – Pietraporzio nel piazzale sotto la Fraz. Pontebernardo – Argentera – davanti al garage comunale sulla S.S. 21; Pianche (Bivio per Bagni di Vinadio).

Eventuali ulteriori o variazioni delle dislocazioni verranno comunicate prima dell'inizio dell'attività venatoria.

Per quanto riguarda la tipica fauna alpina e le specie migratorie, i tagliandi dovranno essere imbucati nella buca più vicina alla località di caccia; per quanto attiene gli ungulati, i tagliandi dovranno essere imbucati nella buca situata nel distretto di caccia autorizzato o nella buca posta al cancello della sede del Comprensorio Alpino CN4.

Il "tagliando di uscita venatoria" , PER LA CACCIA AGLI UNGULATI, deve essere imbucato nelle "cassette" poste nel Distretto dove si è autorizzati ad effettuare la caccia, o nella cassetta situata all'ingresso della sede del CA CN4 E DEVE ESSERE COMPILATO IN MODO LEGGIBILE (STAMPATELLO).

CONTRASSEGNI e SCHEDE RIEPILOGATIVA

Art. 8) La caccia di selezione agli ungulati e alla tipica fauna alpina minore prevede la preventiva consegna, da parte del Comprensorio, al cacciatore di specifici contrassegni numerati che dovranno essere apposti in maniera inamovibile al capo immediatamente dopo l'abbattimento: al garretto per gli ungulati ruminanti; alla giuntura alare per l'avifauna alpina.

Per la selezione agli ungulati dovrà essere rimossa dal contrassegno la data d'abbattimento, mentre per la tipica fauna alpina minore dovranno essere rimosse le tacche corrispondenti al mese ed al giorno relativi all'abbattimento.

Per quanto riguarda la caccia alla specie cinghiale non verranno consegnati contrassegni al cacciatore, ma bensì etichette adesive con numerazione progressiva da applicare sulle buste per le analisi della trichinella (come da regolamento specifico per la caccia al cinghiale).

In caso di smarrimento di qualunque tipo di contrassegno il cacciatore dovrà presentare immediata denuncia alle Autorità pubbliche competenti e la contestuale comunicazione al Comprensorio (con copia della denuncia). Il contrassegno non verrà sostituito ed il cacciatore perderà il diritto all'abbattimento.

Il contrassegno per la caccia di selezione agli ungulati non usufruito al termine del periodo di autorizzazione dovrà essere tassativamente restituito (unitamente all'autorizzazione) al Comprensorio entro i DUE giorni lavorativi successivo alla scadenza del periodo di autorizzazione.

I contrassegni per la tipica fauna alpina minore dovranno essere consegnati alla segreteria del Comprensorio tassativamente entro il 28 febbraio successivo alla stagione venatoria conclusa. Al riguardo come da disposizioni regionali "il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lettera i)

della L.R. 5/2018”.

Il cacciatore dovrà altresì consegnare alla segreteria del Comprensorio entro il 28 febbraio successivo alla stagione venatoria conclusa la scheda riepilogativa debitamente compilata e firmata dallo stesso.

DIVIETI

Art. 9) Fermi i divieti e le limitazioni previsti dalle normative di legge, da disposizioni regionali e dalle norme per cacce specifiche previste dal presente, si ricorda che su terreni in tutto od in parte coperti da neve si ricorda che da normative regionali e nazionali in zona Alpi è vietata qualunque forma di caccia salvo la selezione agli ungulati e la caccia programmata al cinghiale ed alla volpe.

Come richiamato anche all'art. 58) - ZSC e ZPS, per relativa norma regionale nelle aree ZPS e/o ZSC ricadenti sul territorio venabile del C.A.CN4 è vietato l'uso per ogni tipologia di caccia di munizioni al piombo.

TESSERINI VENATORI REGIONALI E ALTRA DOCUMENTAZIONE

Art. 10) Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia. Il cacciatore che risulti ammesso a più C.A. deve riportare nell'apposito spazio "Provincia/A.T.C./C.A." il codice del C.A. ove quel giorno esercita l'attività venatoria, **se diverso da quello in cui ha ritirato il tesserino**. In caso di abbattimento, il cacciatore deve segnare con un puntino i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto.

In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

Si ricorda che le giornate di caccia **ovunque effettuate**(Regione Piemonte o altre regioni e in C.A., A.T.C., AAFV, AATV) sono cumulate, con il massimo di 3 settimanali.

In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

I cacciatori residenti in Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.

COMUNICAZIONI AGLI ASSOCIATI

Art. 11) Il C.A.CN4 informa gli associati circa i regolamenti di caccia, censimenti, chiusure di caccia anticipate, variazioni alle normative e direttive della Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e proprie attraverso il proprio notiziario "Lou chasaire de la Val Esturo" (inviato prioritariamente via mail), il sito internet www.comprensorioalpinocn4.it, comunicazioni telefoniche, tramite SMS e whatsapp, affissione sulle bacheche dislocate nel CA CN4, albi pretori dei Comuni ricadenti nel territorio. **In tale modo si ritiene conseguita la pubblicità degli atti.**

Resta comunque a carico dell'associato informarsi presso la segreteria del C.A.CN4, sul sito internet circa le novità di regolamento, scadenze varie, chiusure anticipate, ecc. e pertanto non potrà essere considerata "scusante" alcuna l'ignoranza di aspetti o norme che potrebbero comportare sanzioni o problematiche in materia venatoria.

Il cacciatore associato deve comunque:

- Attenersi alle direttive del Comprensorio per chiusure di zone di caccia, sospensioni, turnazioni etc. avute tramite comunicazioni anche solo verbali, telefoniche etc. dai dipendenti, tecnici e presidente o delegato membro del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione per esigenze particolari di gestione e tutela delle specie oggetto dell'attività venatoria, per sopravvenute variazioni alle normative vigenti o per qualunque giustificato motivo può sospendere, limitare o chiudere la caccia a determinate specie, sia di caccia programmata che di selezione, ai sensi della normativa vigente e previa richiesta alla Regione Piemonte con dovuta pubblicità degli atti agli associati.

NORME DI SICUREZZA

Art. 12) Come previsto dalla L.R. 5 del 19 giugno 2018, durante l'esercizio venatorio è obbligatorio per tutti i cacciatori ed in tutte le tipologie di caccia, al fine di svolgere le attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Gli inadempienti saranno passibili delle sanzioni pecuniarie previste dalle norme vigenti.

MEZZI CONSENTITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Art. 13) Ai sensi della L. 157/92 e del Calendario venatorio della Regione Piemonte l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con i mezzi di seguito riportati:

- Fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12: giustapposte o sovrapposte fino a due colpi, a

ripetizione semiautomatica con caricatore adattato in modo da non contenere più di un colpo;

- Fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale, express o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale;
- Fucile con due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40;
- Arco e/o falco (secondo le normative regionali)

Per la caccia di selezione ungulati gli abbattimenti devono essere effettuati con fucile con canna ad anima rigata (a caricamento singolo manuale, express, combinato e semiautomatico) di calibro non inferiore a mm 6, possibilmente dotato di cannocchiale.

Per la specie cervo, il calibro minimo autorizzato è 7 mm, compreso il 270.

Per la caccia al cinghiale viene consentito l'uso sia del fucile con canne ad anima liscia che ad anima rigata, anche semiautomatici, del fucile con canne combinate con le limitazioni per ogni tipo previste dalla L. 157/92 e dal calendario venatorio delle Regione Piemonte di cui al I comma del presente articolo.

L' utilizzo del fucile con canna ad anima rigata nella caccia alla volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comprensorio e comunque non oltre la fine del periodo di caccia programmata al cinghiale.

Il cacciatore è autorizzato per l'esercizio venatorio a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Per scongiurare il più possibile casi di ferimenti si sottolinea la necessità di non effettuare tiri a distanza superiore ai 300 mt.

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA DI SELEZIONE UNGULATI

Art. 14) Nel Comprensorio Alpino CN 4 " Valle Stura" il prelievo selettivo di Camosci, Mufloni, Cervi e Caprioli è consentito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale. Nel CA CN4 l'attività venatoria è organizzata per DISTRETTI, nei quali sono effettuati distinti censimenti e per i quali è suddiviso il piano di prelievo.

Per esigenze gestionali le assegnazioni possono essere vincolate a specifici settori di caccia previsti dal comitato di gestione anche durante la stagione venatoria in corso , rientranti nei singoli distretti .

Possono svolgere la caccia di selezione, ai sensi della LR. 5/2018, ART. 12 comma 6, solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L'attestato di partecipazione ha validità di 30 mesi.

Art. 15) Il CA CN 4 invia agli associati il modulo di domanda per l'iscrizione alla caccia di selezione agli ungulati e la scheda relativa alla preferenza del capo da prelevare, differenziato per specie, sesso, classe di età, e distretto di caccia. Per il primo periodo di caccia, saranno prese in considerazione solo le schede pervenute nei tempi stabiliti (**GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2021**) correttamente compilate ed accompagnate dalla relativa quota di partecipazione alla caccia di selezione di € 60,00 (sessanta/00) intestato al CA CN 4 "Valle Stura", su c.c.p. 12139127 o su IBAN: IT49 K084 3946 2500 0009 0100 150 o con POS presso gli uffici amministrativi.

Per le assegnazioni degli ungulati nei periodi a seguire, sarà onere dei cacciatori informarsi presso l'ufficio competente che stabilirà nuove date di scadenza per la presentazione delle richieste e ne divulgherà le date; **il Comprensorio accetterà richieste pervenute anche oltre le date di scadenza, fermo restando la disponibilità dei capi, dopo l'assegnazione fatta alle domande pervenute correttamente.**

Le preferenze espresse dal cacciatore non sono in nessun caso vincolanti per il CA CN4 nell'assegnazione dell'ungulato da prelevare e/o del Distretto di caccia.

Preso atto dell'esigenza di rispettare le proporzioni tra le classi di età ed il sesso, a prescindere dalle preferenze espresse, il cacciatore che non ritira l'autorizzazione (scheda autorizzativa e fascetta) e/o comunque che non attesti l'avvenuto pagamento entro l'inizio di ogni periodo di caccia, viene considerato rinunciatario e perde la quota di prenotazione versata.

Art. 16) Le domande di partecipazione al piano di prelievo selettivo di Camoscio, Muflone, Cervo e Capriolo sono accettate proporzionalmente alla disponibilità degli ungulati del CA CN 4 "Valle Stura". Nel caso in cui siano uguali o inferiori ai capi disponibili per ciascuna classe, se regolari, vengono tutte accettate. Nel caso in cui le richieste siano superiori, per una o più classi, alla disponibilità del piano di prelievo attribuito, riguardo alle singole specie, sesso e classi di età, sono accettate secondo le priorità di cui all'art.19.

I punteggi meritocratici ottenuti potranno essere usufruiti per tutti i periodi di caccia disponibili.

Per la partecipazione al piano di prelievo della specie Muflone maschio adulto e Cervo maschio adulto e sub-adulto, il socio dovrà avere accumulato il punteggio meritocratico minimo di 8 punti; per la partecipazione al piano di

prelievo della specie Camoscio maschio adulto, il socio dovrà avere accumulato il punteggio meritocratico minimo di 6,5 punti.

Art. 17) In attuazione di quanto previsto dalle “Linee guida” in merito alla modalità A dell’allegato 2- secondo quanto stabilito con D.G.R. n° 60-3950 DEL 29.05.2012 , è previsto l’accorpamento di alcune classi, in “categorie” di prelievo come di seguito riportato:

SPECIE	“CATEGORIE” DI PRELIEVO		
CAMOSCIO	CLASSE 0	Soggetto di 0 anni	Capretto maschio o femmina
	CLASSE 1	Soggetto di 1 anno	Yearling maschio o femmina
	CLASSE II-III (ADULTO)	Maschio di 2 o più anni	Sub - adulto e adulto
	CLASSE II-III (ADULTO)	Femmina di 2 o più anni	Sub - adulto e adulto
MUFLONE	CLASSE 0 E FEMMINA I-III	Soggetto di 0 anni e femmina (classe I-III)	Agnello maschio o femmina e femmina adulta I-III
	CLASSE I	Soggetto di 1 anno	Yearling maschio
	CLASSE MASCHIO ADULTO (2 +)	Soggetto di 2 o più anni	Sub-adulto e adulto maschio
CAPRIOLO	CLASSE 0 e FEMMINA I-III	Soggetto di 0 anni e femmina (classe I-III)	Piccolo maschio o femmina e femmina adulta I-III
	CLASSE MASCHIO I-III (ADULTO)	Maschio di 1 o più anni	Sub - adulto e adulto
CERVO	CLASSE 0 e FEMMINA I-III	Soggetto di 0 anni e femmina (classe I-III)	Piccolo maschio o femmina e femmina adulta I-III
	CLASSE I	Soggetto maschio di 1 anno	Fusione
	CLASSE II -III	Soggetto maschio di 2-5 anni Soggetto maschio di 6 o più anni	Sub- adulto Adulto

“ La caccia, che si svolgerà secondo i criteri di cui al punto 1 - modalità A dell’allegato 2-delle Linee Guida,può essere esercitata sino al raggiungimento del 90% del piano previsto per ciascuna specie o classe di tiro. Raggiunta questa soglia di salvaguardia i capi ancora disponibili vengono assegnati nominativamente per sesso e classe di età, secondo le priorità di cui all’art. 19.

Art. 18) PRECLUSIONI

Sono esclusi dalla partecipazione al piano di prelievo ungulati per la stagione in corso i cacciatori sospesi per motivi disciplinari (previsti dalla normativa vigente) o chi nella stagione in corso ha già abbattuto un capo non conforme a quello assegnato (punto 2.5 Linee guida).

L’abbattimento di una femmina con il latte (fino al 15 novembre per i cervidi e fino al termine della stagione venatoria per il camoscio) comporta la mancata riassegnazione di capi subadulti e adulti con trofeo nella stagione in corso (punto 3.7 Linee guida) . La presentazione al centro di controllo di una femmina privata dell’apparato mammario, in modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all’abbattimento di una femmina con latte.

Art. 19) CRITERI MERITOCRATICI (per graduatoria assegnazioni)

- a) **abbattimento di femmina adulta “senza latte” nella stagione precedente (entro il 15 novembre per i cervidi classe I-III e fino al termine della stagione venatoria per il camoscio e il muflone appartenente alla classe II-III) : 5 punti per ogni capo. L’animale deve pervenire al centro di controllo dati con le mammelle intatte, e sarà cura del Tecnico incarico effettuare tale valutazione.**

- b) abbattimento regolare di un capo di classe 0, classe I : 4,5 punti per ogni capo
- c) numero di giornate dedicate al censimento ungulati : 4 punti per ogni censimento.
- d) abbattimento conforme del capo assegnato durante la stagione : 3,5 punti per ogni capo .

N.B.: Per il censimento per avvistamento diretto al cervo, che si svolgerà in contemporanea con tutti gli istituti presenti nel territorio della Valle Stura, ai sensi della disposizione regionale (punto 2 - allegato1/Linee guida), verrà dato punteggio meritocratico come al punto c) ai concessionari e dipendenti delle A.F.V. che nello stesso giorno lo svolgeranno all'interno della loro A.F.V e che dimostrino l'effettiva partecipazione al censimento, consegnando al CA copia della scheda di rilevamento. Eventuali altri collaboratori dovranno essere comunicati al Comprensorio prima della giornata del censimento.

In caso di parità di punteggio conseguito ai sensi dei criteri citati in precedenza, verranno considerati i punteggi maturati dal cacciatore nelle seguenti attività:

- e) numero di serate informative e/o attività organizzate dal CA (1 punto per ogni serata/attività);
 - f) interventi ambientali / attività varie previsti dal CA / catture e/o immissioni o recuperi faunistici, lavori di ripristino ambientale, piani di contenimento, lavori di gestione faunistica, organizzazioni di corsi o di attività didattiche, partecipazione censimenti notturni etc.. (1 punto per ogni intervento)
- Sorteggio per ulteriori casi di parità in graduatoria e di preferenze espresse.

Art. 20) I cacciatori associati, la cui domanda per la partecipazione al Prelievo Selettivo Ungulati è stata accolta, preventivamente al ritiro dell'autorizzazione, dovranno versare sul cc postale n° 12139127 o tramite bonifico su IBAN IT49 K084 3946 2500 0009 0100 150 (intestato al: *Comitato di Gestione CA CN 4 " Valle Stura" - Via Divisione Cuneense ,5 - 12014 Demonte*) o tramite pagamento POS in segreteria del comprensorio .

Causale : CA CN 4 - *Prelievo Ungulati 2021- Capo Assegnato..... Sesso/ Categoria.....*

l'importo economico globale (**compresa la quota di prenotazione di € 60,00**) che è stabilito in :

- Euro 170,00 per il prelievo di un camoscio, maschio adulto;
- Euro 130,00 per il prelievo di un camoscio, femmina adulta;
- Euro 110,00 per il prelievo di un camoscio, yearling (bimun);
- Euro 80,00 per il prelievo di un camoscio capretto (classe 0);
- Euro 170,00 per il prelievo di un muflone, maschio adulto;
- Euro 120,00 per il prelievo di un muflone, maschio yearling (bimun);
- Euro 120,00 per il prelievo di un muflone, femmina;
- Euro 60,00 per il prelievo di un muflone, agnello (classe 0) ;
- Euro 350,00 per il prelievo di un cervo, maschio adulto;
- Euro 260,00 per il prelievo di un cervo, fusone (daguét);
- Euro 260,00 per il prelievo di un cervo, femmina adulta (o sottile);
- Euro 190,00 per il prelievo di un cervo, piccolo (classe 0).
- Euro 120,00 per il prelievo di un capriolo, maschio adulto;
- Euro 90,00 per il prelievo di un capriolo, femmina adulta (o sottile);
- Euro 60,00 per il prelievo di un capriolo, piccolo (classe 0);
-

Nel caso in cui la caccia sia organizzata secondo la modalità **a) con accorpamento di più classi**, di cui alla D.G.R. n°60-3950 DEL 29.05.2012 , l'importo economico da versare, ad **integrazione della prenotazione**, sarà il seguente:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Euro 110,00 per il prelievo di un camoscio, maschio adulto; - Euro 70,00 per il prelievo di un camoscio femmina adulta; - Euro 50, 00 per il prelievo di un camoscio yearling; - Euro 20,00 per il prelievo camoscio piccolo; - Euro 290,00 per il prelievo di un cervo, maschio adulto; - Euro 130,00 per il prelievo di un cervo appartenente alla "categoria" unica (classe 0); - Euro 200,00 per il prelievo di un cervo appartenente alla "categoria" unica (daguét o femmina); - Euro 110,00 per il prelievo di un muflone "maschio adulto"; - Euro 60,00 per il prelievo di un capriolo maschio; |
|---|

Qualora il socio prelevi un capo di valore economico superiore a quanto versato, dovrà provvedere ad effettuare l'integrazione dovuta all'atto della consegna del capo al Centro rilevamento dati e comunque entro il giorno

successivo al prelievo.

Il pagamento della "quota economica" di partecipazione autorizza il cacciatore ad esercitare il prelievo selettivo sugli ungulati assegnati nelle giornate e nei periodi consentiti dal CA CN4 ma non costituisce in nessun caso diritto di acquisto o di prelazione del capo assegnato.

Art. 21) Per l'assegnazione degli ungulati (Camoscio, Cervo, Capriolo, Muflone) previsti dal piano di prelievo, secondo le categorie designate dall'art. 4, si procederà con il seguente metodo: la caccia è organizzata assegnando al singolo cacciatore un capo da prelevare. L'attribuzione del capo è automatica nel caso in cui le richieste siano in numero inferiore a quello dei capi previsti nel piano di prelievo. In caso contrario si procede all'assegnazione della specie, classe, categoria e distretto, secondo le priorità di cui al punto 19. Per i cacciatori con parità di punteggio, si procede ad assegnare il capo e/o il Distretto tramite sorteggio, fermo restando l'art.19.

In riferimento all'obiettivo previsto dal punto 3.9 dell'allegato 2 delle Linee guida D.G.R. n° 60-3950 DEL 29.05.2012, la caccia è organizzata, secondo il punto 1 A, con le seguenti modalità:

La caccia è organizzata in periodi differenziati e si svolge nei giorni di giovedì e sabato.

Per ogni specie e per ogni singolo periodo di uscita , sono autorizzate **n° 6 uscite (7 per la sola specie cervo), a libera scelta del cacciatore, all'interno del periodo stesso-**

Il cacciatore che ha abbattuto in modo conforme il capo a lui assegnato o che non ha effettuato abbattimento al termine del periodo assegnato può riscriversi al piano, qualora siano rimasti capi ancora disponibili per effettuare ulteriori prelievi sino al raggiungimento dell'90% del piano per ogni classe di tiro; raggiunta questa soglia di salvaguardia, i capi ancora disponibili sono assegnati nominativamente.

L'assegnazione è effettuata con priorità di scelta, in base alla disponibilità degli animali e dei distretti, al punteggio meritocratico di cui all'art. 19.

Le proporzioni tra i sessi e le classi di età devono comunque essere rispettate nelle assegnazioni, a prescindere dalle preferenze espresse dai Soci e pertanto il comprensorio potrà assegnare , sentito il Presidente ed il Tecnico Faunistico incaricato classi di tiro e/o distretti diversi da quelli richiesti per una migliore omogeneità di gestione .

La caccia al **Camoscio, Muflone e Capriolo** è attuata in distinti periodi

Per ogni singolo periodo autorizzativo sono autorizzate **SEI** uscite a libera scelta del cacciatore, nei giorni di giovedì e sabato.

I cacciatori che hanno abbattuto un capo conforme o che non hanno effettuato l'abbattimento possono riscriversi, al piano selettivo per prelevare eventuali ungulati rimasti da assegnare (con le modalità di cui l'art. 19).

L'attribuzione dei capi è effettuata mantenendo la priorità dell'assegnazione degli animali disponibili in base al punteggio meritocratico di cui all'art.19.

Inoltre ogni associato potrà essere assegnatario della classe maschio (ad eccezione che per il capriolo maschio) una sola volta durante la stagione venatoria, salvo che non vi siano richieste da parte di altri associati in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 su capi disponibili.

La caccia al **Cervo** è attuata in distinti periodi. Per ogni singolo periodo sono autorizzate **SETTE** uscite a libera scelta del cacciatore, nei giorni di giovedì e sabato.

Con l'obiettivo di raggiungere una struttura biologicamente equilibrata della popolazione Cervo, la Regione Piemonte con D.G.R. n°60-3950 DEL 29.05.2012, prevede che nella classe maschio subadulto(2-5 anni) **non** sia consentito l'abbattimento di capi coronati su ambedue le stanghe. Il prelievo dei capi coronati su ambedue le stanghe, potrà essere effettuato sulla classe maschio adulto (6 + anni)..

(Convenzionalmente si definisce CORONA, la presenza al di sopra della pila o mediano di n° 3 punte di almeno 4 cm di lunghezza ciascuna oppure di n° 4 o più punte di lunghezza uguale o superiore a 2 cm).

Completata la percentuale di una classe (ad esempio Cervo maschio adulto, come sopra differenziata, si procederà alla chiusura della caccia a tale classe, (con sanzioni per gli eventuali trasgressori. previste dalla normativa in materia.)

I cacciatori che hanno effettuato un prelievo conforme o che non hanno effettuato l'abbattimento possono riscriversi, al piano selettivo per prelevare eventuali capi di ungulati rimasti da assegnare. L'attribuzione dei capi è effettuata, mantenendo la priorità della assegnazione degli animali disponibili in base all'art. 19 del presente regolamento.

Inoltre ogni associato potrà essere assegnatario della classe maschio) una sola volta durante la stagione venatoria, salvo che non vi siano richieste da parte di altri associati in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 su capi disponibili.

La caccia al Cervo è consentita nei Distretti 1 "Alta Valle", 2 "Bagni di Vinadio", 3 "Rio Freddo", 4 Demonte," ,il piano di prelievo potrà essere unico per i Distretti 1 - 2 -3 - 4 ; in questo caso l'areale interessato dal prelievo sarà definito "Distretto Cervo". Il Comprensorio Alpino si riserva la facoltà di limitare e /o chiudere porzioni di territorio per garantire un prelievo maggiormente omogeneo o fare assegnazioni limitate a dei settori di caccia specifici.

Art. 22) La caccia alle singole specie è autorizzata nel seguente arco temporale:

CAMOSCIO : 18 settembre 2021/ 11 dicembre 2021

MUFLONE: 2 settembre 2021/ 13 novembre 2021

CAPRIOLO: 2 settembre 2021/ 13 dicembre 2021

CERVO: 16 ottobre 2021/ 18 dicembre 2021

Resta inteso che il cacciatore che ha richiesto ulteriore assegnazione di un capo infra periodo mantiene le giornate assegnate nel periodo successivo, fermo restando la scheda **autorizzativa** .

In ogni caso, per esigenze gestionali particolari, il comprensorio potrà variare le date dei periodi di cui sopra.

Art. 23) La caccia deve essere prioritariamente indirizzata nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o defedati, con ferite pregresse (**escluse quelle di giornata**), in condizione patologica, qualunque ne sia la classe di età o il sesso all'interno della specie assegnata (punto 3.2 - allegato 2 "Linee guida").

Gli animali abbattuti che risultino ammalati, devono essere sottoposti alla valutazione del Servizio Veterinario della **A.S.L.** competente per territorio, per l'eventuale distruzione della carcassa. La non commestibilità sarà certificabile solo in presenza di tutti gli organi interni. In tal caso, dell'avvenuta distruzione e delle relative modalità, deve essere redatto verbale dal Veterinario appartenente all'A.S.L. di riferimento.

I capi così distrutti sono comunque conteggiati nel piano di abbattimento ed al cacciatore viene assegnato un capo, della stessa specie e /o classe di età, in sostituzione.

Art. 24) Come capo sanitario si intende un animale che presenti le seguenti caratteristiche:

- segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il Centro di Rilevamento dati biometrici e di cui si accerti l'esistenza e la rilevabilità da parte del Tecnico addetto al Centro di controllo;

- peso inferiore al 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età (tale peso verrà desunto dai dati biometrici riportati nel O.G.U.R.)

- con il palco ancora in velluto, ad esclusione della classe maschio fusone (daguet) per il cervo fino al 31 ottobre;

L'abbattimento di un animale ritenuto sanitario dà diritto alla scelta della specie, della classe e del sesso per l'assegnazione di un capo.

La richiesta del capo sanitario va specificata nel modulo di domanda dal cacciatore che intende usufruire del diritto. **Il diritto può essere usufruito nella stagione venatoria in corso o nella stagione venatoria successiva; in quest'ultimo caso, la scelta da parte del cacciatore di usufruire del "capo extra sorteggio" in un periodo successivo al primo, sarà in funzione della disponibilità dei capi rimanenti nel piano di prelievo.**

Non potrà essere considerato "sanitario", per quanto concerne il diritto di prelazione su successive richieste d'assegnazioni, un capo che, pur avendone le caratteristiche fisiche o patologiche, non sia stato indicato tale al tecnico dal cacciatore al momento della presentazione al centro di controllo

L'attribuzione della qualifica di "tiro sanitario" rende conforme anche un tiro su sesso o classe di età diversa, all'interno della specie assegnata. Tale giudizio di conformità spetterà al Tecnico incaricato al "Centro di rilevamento dati biometrici".

Art. 25) Salvo i casi di prelievo sanitario, l'abbattimento di un capo non corrispondente alle caratteristiche assegnate risulta quale capo NON CONFORME e comporta **l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.**

Art. 26) Al fine di evitare di lasciare sul territorio animali feriti, ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante accurata verifica sul colpo; In caso di ferimento del capo assegnato, il cacciatore è tenuto alla sua scrupolosa ricerca ed in caso di mancato ritrovamento, alla immediata segnalazione del fatto al CA CN4 (335/8335476 e 0171/950928) o al servizio Vigilanza della Provincia di Cuneo (0171/445254) , in modo che venga attivata la ricerca con il "cane da sangue". L'esito di tale intervento dovrà comunque essere comunicato al CA CN4, entro le 24 ore successive. Nel caso in cui la ricerca risulti infruttuosa, il cacciatore mantiene il diritto all'abbattimento purchè abbia comunicato il fatto tempestivamente.

Art. 27) Nel caso in cui al Centro di rilevamento dati biometrici si riscontri l'abbattimento di un animale con caratteristiche diverse da quelle indicate sulla scheda autorizzativa salvo che si tratti di un abbattimento sanitario, il Tecnico addetto al "Centro di rilevamento dati biometrici" provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente del CA CN4 il quale ne darà comunicazione entro 7 giorni al Servizio di Vigilanza della Provincia di Cuneo.

Art. 28) Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni del tecnico sulla non conformità del capo devono essere segnalate per iscritto entro tre giorni al Presidente del Comprensorio. Ai fini del ricorso il cacciatore dovrà consegnare la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico addetto al controllo.

Il ricorso sarà risolto possibilmente entro 15 giorni da una commissione composta da un rappresentante del CA, da un rappresentante della Provincia, e da un rappresentante della Regione Piemonte; l'esito sarà comunicato al cacciatore al termine della seduta.

Oltre ai casi contestati, la commissione potrà valutare tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età, abbia delle evidenti caratteristiche proprie di un'altra classe; in questo caso l'abbattimento non conforme può essere giustificato da tali anomalie (punto 4.5 Linee guida allegato 2).

Al cacciatore richiedente la "Commissioni tiri difformi" verrà richiesta caparra di € 50,00 che sarà restituita solamente in caso di accoglimento del ricorso.

Art. 29) Il cacciatore, prima di ogni uscita di caccia, è sempre tenuto a verificare se la caccia ad una o più specie e/o classi di ungulati, è stata sospesa e/o eventualmente i capi disponibili sono stati assegnati nominativamente tramite comunicazione scritta affissa presso le Bacheche dove sono poste le cassette utilizzate per la caccia di selezione, telefonando alla segreteria (0171/950928 - 335/ 8756487) del Comprensorio Alpino oppure visitando il sito internet del Comprensorio (www.comprensorioalpinocn4.it) Il comprensorio , per quanto possibile, informerà gli associati di ogni variazione, chiusura etc. tramite mail, messaggi whatsapp o sms.

Per tutto quanto sopra si intende attuata la pubblicità degli atti.

Art. 30) Le ulteriori assegnazioni all'interno dello stesso periodo, stante la disponibilità dei capi, verranno effettuate nel seguente modo:

- fermo restando il rispetto dell'art. 19 del presente regolamento, il Comprensorio Alpino predisporrà un modulo di richiesta, che dovrà essere presentato all'ufficio del CA entro le ore 12 di ogni LUNEDI' o di ogni VENERDI' ;
- Sarà obbligo del cacciatore che ha inoltrato la richiesta, verificare l'avvenuta assegnazione entro e non oltre le ore 12 di ogni MARTEDI' o VENERDI' ;
- La mancata verifica (che può avvenire anche a mezzo telefonico) equivarrà alla perdita dell'assegnazione del capo e comporterà l'immediato reintegro dei soci esclusi;

CACCIATORI TEMPORANEI

Art. 31) Il Comitato di gestione potrà consentire la caccia di selezione agli **UNGULATI** (cervo, camoscio, muflone o capriolo) a cacciatori **"TEMPORANEI"** (nei giorni di lunedì, mercoledì ,giovedì, sabato e domenica fermo restando il limite di cacciatori ammissibili e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

I cacciatori "TEMPORANEI" devono provvedere al pagamento di una quota di partecipazione economica di €200,00 (duecento/00), nonché della quota prevista per il capo prelevabile che è quantificata nel triplo della quota prevista per gli associati per la caccia di selezione.

Il Comprensorio Alpino predisporrà appositi moduli e provvederà a rilasciare a tale cacciatore apposita autorizzazione, la quale accompagnerà il tesserino venatorio.

Il cacciatore temporaneo all'atto della prenotazione dovrà provvedere al pagamento della quota di partecipazione e della metà dell'importo relativi ai capi da lui indicati per il prelievo, a titolo di caparra.

Il cacciatore temporaneo, al quale verrà assegnato un capo da prelevare, dovrà provvedere al pagamento prima dell'uscita di caccia. Qualora il cacciatore temporaneo intenda esercitare la caccia in periodi successivi al primo e garantirsi fin da subito il diritto di un capo da prelevare, dovrà provvedere al pagamento maggiorato di un terzo rispetto alla quota prevista. In tal caso si garantirà la possibilità di effettuare il capo nel periodo da lui richiesto.

Il Comprensorio considererà le domande e procederà alle assegnazioni, (fatta salva la priorità di prima assegnazione per ogni specie agli associati con domande presentate nei termini previsti dal regolamento) con priorità temporali di presentazione e di richieste plurime di prelievo. La scelta effettuata dal cacciatore temporaneo, sia per quanto riguarda la specie che il distretto, non sarà in alcun modo vincolante per il COMPRENSORIO, il quale si riserva di non restituire la quota versata in caso di non accettazione dell'assegnazione effettuata.

Il CA CN4 individuerà il personale esperto per l'accompagnamento del cacciatore temporaneo durante l'esercizio della caccia, in possesso dei requisiti previsti dal punto 7 dell'allegato A del D.G.R. n° 21-2512 del 03.08.2011.

Qualora l'accompagnatore sia un associato del CA CN4, lo stesso non potrà esercitare la caccia in contemporanea.

Gli interessati dovranno comunicare per scritto su apposito modello del Comprensorio la loro disponibilità all'accompagnamento , fermi i requisiti di cui di cui al punto 7 dell'allegato A del D.G.R. n° 21-2512 del 03.08.2011, **entro il 31/8/2021.**

Il Comitato di Gestione si riserva in ogni caso di individuare accompagnatori anche non associati o personale di vigilanza .

In caso di disponibilità all'accompagnamento l'associato del Comprensorio **non potrà richiedere o accettare alcun compenso dal cacciatore "temporaneo"**: maturerà un "bonus" di € 40,00 per ogni giornata d'accompagnamento da usufruire come sconto su proprie quote per la caccia di selezione (per un massimo di n. 2 giornate) nella stagione

in corso o in quella successiva. Allo stesso verrà inoltre corrisposto un buono benzina di €. 20,00 per l'eventuale uso del proprio veicolo per ogni giornata di accompagnamento.

Per quanto riguarda la partecipazione all'attività di caccia programmata alla specie **CINGHIALE**, è possibile esercitare la caccia in forma di associato TEMPORANEO, fermo restando la richiesta su apposito modulo.

Il cacciatore temporaneo dovrà corrispondere una quota di ammissione giornaliera pari a €. 35,00 (trentacinque/00)

Per la partecipazione all'attività di caccia programmata alla specie cinghiale il cacciatore temporaneo avrà come referente un cacciatore associato accompagnatore, che avrà comunque responsabilità anche di garante verso il Comprensorio, fermo restando l'autorizzazione preventiva per le uscite.

Il cacciatore temporaneo è tenuto a presentare prima dell'uscita di caccia documentazione attestante la taratura della carabina secondo i parametri previsti dalla L.R. 5/2018, art. 12 comma 6 e dalla D.G.R. n. 130-9037 del 16/05/2019 e a verificare presso il Comprensorio anteriormente alla giornata d'uscita eventuali limitazioni di munizionamento, in relazione alla zona di caccia.

Il cacciatore accompagnatore sarà dotato di blocchetti giornalieri per le uscite che dovrà provvedere alla relativa compilazione, inserimento in cassetta della zona di caccia.

Il cacciatore temporaneo alla specie cinghiale non potrà detenere munizioni spezzata.

Per tutto quanto non espressamente previsto in tale articolo, si rimanda alla D.G.R. n° 21-2512 del 03.08.2011.

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA ALLA TIPICA FAUNA ALPINA (Gallo forcello e coturnice)

Art. 32) Periodo di caccia

Il periodo di caccia alle specie in oggetto è consentito (nei giorni di mercoledì e domenica) a far data dal 4 ottobre fino al 29 novembre 2020, salvo diversa disposizione regionale.

Art. 33) Partecipanti alla caccia

Sono autorizzati alla presente attività venatoria per la stagione 2021/2022 , **a seguito di un versamento di €. 50,00** (cinquanta/00) su c.c.p. n° 12139127 o su IBAN: IT49 K084 3946 2500 0009 0100 150 intestato a Comprensorio Alpino CN 4 Valle Stura - Via Divisione Cuneense, 5 - 12014 DEMONTE CN o tramite pagamento POS in segreteria del comprensorio .indicando come causale: *quota di partecipazione prelievo tipica fauna alpina - stagione venatoria 2021/2022 entro il 22 LUGLIO 2021.*

Le richieste di partecipazione presentate successivamente alla data del 22 luglio 2021 verranno accettate se accompagnate da versamento di €. 100,00 (cento/00) e verranno inserite dopo le altre domande, valide per la graduatoria.

In relazione alla D.G.R. n° 60-3950 DEL 29.05.2012 , - allegato 4 punto 1.2 potrà essere autorizzato alla tipologia di caccia in questione un numero di cacciatori massimo di 2,5 volte rispetto i capi da prelevare .

In caso di esclusione dalla caccia di partecipazione alla tipica fauna minore, la quota versata verrà rimborsata.

Il Comprensorio, all'atto della consegna del tesserino venatorio, provvederà ad apporre sullo stesso un timbro di autorizzazione a tale forma di caccia.

Art. 34) Punteggi meritocratici e formulazione graduatoria di merito

- ✓ **5 punti** per ogni censimento primaverile per le specie coturnice, gallo forcello;
- ✓ **10 punti** per ogni censimento estivo con cane per le specie coturnice, gallo forcello (max. n. 2 censimenti estivi);
- ✓ **10 punti** per ogni abbattimento conforme effettuato nella stagione precedente.
- ✓ **2 punti** per ogni mezza giornata di lavoro per eventuali attività di ripristino o miglioramento ambientale per tipica fauna alpina minore o avifauna in genere organizzate dal comprensorio
- ✓ **1 punto** per partecipazioni ad eventuali aggiornamenti in tema di censimenti organizzati dal comprensorio
- ✓ **0,5 punto** per giornata di caccia alla tipica fauna alpina minore con regolare tagliando ed annotazioni previste;
- ✓ **0,5 punto** per ogni anno di partecipazione alla caccia alla tipica nel CA CN4 negli ultimi 10 anni;

Per casi di parità di punteggio acquisito verranno considerate le seguenti priorità:

Residenza nel territorio del comprensorio;

“ in provincia di Cuneo;

“ in Piemonte;

In caso di ulteriore parità varrà l'età anagrafica o si procederà al sorteggio.

Il cacciatore che non partecipa ad almeno uno dei censimenti per la tipica fauna alpina (salvo serie motivazioni sanitarie documentate) indipendentemente dal punteggio conseguito l'anno precedente, verrà posto in ultima posizione in graduatoria.

Art. 35) Assegnazione nominativa dei capi

Al raggiungimento della soglia di 1 - 3 capi mancanti al completamento dei piani per ogni singola specie cacciabile i capi restanti verranno assegnati, per singole giornate di caccia, nominativamente a cacciatori secondo i seguenti criteri di priorità:

- abbattimento di nessun capo nella stagione in corso;
- punteggio della graduatoria di cui all' art.34
- residenza nei comuni del CACN4
- residenza in provincia di CN
- età anagrafica
- sorteggio

N.b.: il cacciatore beneficiario dell' assegnazione potrà fare autorizzare (ovviamente per il solo singolo capo) anche un compagno di caccia che ha svolto tale tipologia di caccia nella stagione in corso e rientri nei suddetti criteri di priorità.

Art. 36) Censimenti

Il Comitato di gestione, a seguito di valutazione tecnica da parte dei propri delegati, può escludere cani ritenuti non idonei all'effettuazione delle operazioni di censimento (mancata correttezza sulla ferma, non soggetti al comando del proprio conduttore, o tutto quanto possa far fallire le operazioni censuali o costituire pericolo per le chiocciate).

In tal caso non verrà dato il punteggio meritocratico previsto.

Gli associati possono partecipare con cani non di proprietà; inoltre il Comprensorio Alpino in caso di necessità può avvalersi di unità cinofile e/o di conduttori non associati.

Art. 37) Misure precauzionali

Il Comitato di gestione, per particolari esigenze di tutela per le specie in oggetto (gallo forcello, coturnice), per sopravvenute variazioni alle normative vigenti o per altre giustificate motivazioni, può limitare, chiudere l'attività venatoria ad una o più specie (nei termini consentiti dalle norme) e/o limitare o chiudere la caccia in alcuni settori di territorio (macroaree), previo adeguata comunicazione agli interessati.

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA AL CINGHIALE

Art. 38) La caccia al cinghiale viene svolta in forma programmata nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica.

Ogni cacciatore che eserciti tale forma di caccia può praticarla su tutto il territorio venabile del CA CN4 in tutte le forme consentite dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art.39) Gli associati che intendano praticare la caccia alla specie cinghiale dovranno comunicarlo entro il ritiro del tesserino o successivamente, pagando la relativa quota di un versamento di €. 50,00 (cinquanta/00) su c.c.p. n° 12139127 o su IBAN: IT49 K084 3946 2500 0009 0100 150 intestato a Comprensorio Alpino CN 4 Valle Stura - Via Divisione Cuneense, 5 - 12014 DEMONTE CN o tramite pagamento POS in segreteria del Comprensorio indicando come causale: quota di partecipazione caccia cinghiale - stagione venatoria 2021/2022 .

Il Comprensorio, all'atto della consegna del tesserino venatorio, provvederà ad apporre sullo stesso un timbro di autorizzazione a tale forma di caccia.

Art. 40) Gli associati che intendono praticare la caccia alla specie dovranno comunicarlo entro il ritiro del tesserino o successivamente, pagando la relativa quota di cui all'art. 39 del presente regolamento.

Il Comprensorio provvederà ad autorizzare la caccia al cinghiale con timbro e visto sul tesserino venatorio regionale.

Art. 41) In relazione alla D.G.R. n. 26-7214 del 13 luglio 2018, il Comprensorio ha optato di non far consegnare al centro di controllo i capi abbattuti della specie cinghiale in caccia programmata.

Il cacciatore dovrà far pervenire entro il giorno successivo all'abbattimento (in forma cartacea, mail, whatsapp, fax ed altri invii elettronici) la scheda rilevamento dati specie cinghiale debitamente compilata riportando il numero progressivo di etichetta.

Viene mantenuta obbligatoria, come da D.G.R. n. 13-3093 del 12/12/2011 della Regione Piemonte, a carico dei cacciatori l'analisi per la trichinella sui cinghiali abbattuti; la campionatura potrà essere consegnata dal cacciatore stesso entro il giorno successivo all'abbattimento presso il Comprensorio con le seguenti modalità:

- prelievo all'evisceramento di opportuna parte di diaframma;
- inserimento del campione nella busta ricevuta dal Comprensorio, apponendo sulla stessa una delle numerazioni

adesive (la stessa scritta sulla scheda d'abbattimento);

- mantenimento della busta con il campione in frigorifero (non freezer);
- consegna del campione entro le ore 12 del giorno successivo all'abbattimento al centro di controllo (se aperto) o alla segreteria del Comprensorio stesso.

Il costo per l'analisi della trichinella per campionature consegnate al C.A. sarà a carico del Comprensorio.

Il Comprensorio effettuerà comunque verifiche dell'effettuazione delle analisi della trichinella nei casi in cui il cacciatore non si sia avvalso della convenzione del Comprensorio.

Resta comunque a carico del cacciatore la responsabilità di legge per la mancata analisi.

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA ALLE SPECIE MIGRATORIE

Art. 42) La caccia alla selvaggina migratoria per le specie previste da calendario venatorio regionale sarà consentita nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica.

Nella giornata del lunedì, non potrà effettuare la caccia con l'ausilio dei cani finalizzato alla ricerca ed allo scovo della selvaggina sopra i 1600 metri.

NORME SPECIFICHE PER LA CACCIA alla SPECIE VOLPE

Art. 43) La caccia alla specie volpe sarà consentita nei giorni di mercoledì, sabato (solo per gli autorizzati alla caccia di selezione) e domenica.

L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata nella caccia alla volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comprensorio, mediante timbro sul tesserino; l'autorizzazione terminerà contestualmente alla fine del periodo della caccia programmata alla specie cinghiale.

Nel mese di gennaio è consentita la caccia alla specie volpe esclusivamente in squadra. Le squadre dovranno essere presentate su apposito modello alla segreteria del Comprensorio entro il 17/12/2021 da un referente caposquadra con l'indicazione di due vice. Successivamente a tale data eventuali singoli cacciatori potranno far richiesta al Comprensorio di inserimento solamente tramite i capisquadra con almeno due giorni di anticipo.

È consentito aderire ad una sola squadra e non è permesso il cambio.

Le giornate di caccia sono il mercoledì e la domenica.

L'uscita venatoria alla squadra è consentita solamente con numero di partecipanti presenti minimo di 5.

Dovrà essere compilata una scheda da parte del caposquadra o di un vice con le presenze e le zone di caccia che dovrà essere inviata tramite whatsapp con le modalità riportate sulla scheda stessa.

Sono possibili più unioni di più squadre secondo quanto previsto sulla scheda di uscita.

Potranno essere usati solamente fucili ad anima liscia con munizioni spezzate di dimensioni non superiori al doppio zero.

AREA DI CACCIA SPECIFICA "ZONA 23 - DEMONTE" confermate con D.G.R. n. 7-95 del 19/07/2019

Art. 44) Definizione

Le A.C.S. sono zone di territorio venabile, istituite dalla Giunta regionale su proposta dei C.A., dove è consentita la caccia a determinate specie, in questo caso solo al camoscio, con fucile a canna ad anima rigata, secondo le modalità stabilite dal Comprensorio.

Art. 45) Identificazione dell' A.C.S. nel C.A. CN 4

DENOMINAZIONE A.C.S.	COMUNI INTERESSATI	SUPERFICIE
ZONA 23 - DEMONTE	Demonte	535 Ha

I confini dell' A.C.S. sono delimitati - ai sensi dell'articolo 50 ex. L.R. 70/96 - da tabelle esenti da tasse, con la scritta: Comprensorio Alpino CN 4 - Area Caccia Specifica - ex L.R. 70/96, art. 16, comma 5.

La planimetria dell' A.C.S. istituita sarà riportata su cartina C.T.R. 1: 15.000 e fornita ai cacciatori del C.A. CN 4 su richiesta.

Art. 46) Modalità attività venatoria

La caccia all'interno dell' A.C.S. è consentita solamente ai cacciatori che su richiesta saranno autorizzati dal Comprensorio Alpino che rilascerà un'apposita scheda autorizzativa.

Nella A.C.S. "Zona 23 - Demonte" è esclusivamente consentito esercitare il prelievo venatorio alla specie Camoscio secondo le modalità previste dal seguente regolamento e per il numero di capi stabiliti annualmente dal C.A. .
I cacciatori richiedenti il prelievo nella ACS in questione saranno autorizzati sempre in riferimento alla graduatoria di cui all' art. 19 .

Art. 47) Divieti

Nell' A.C.S. non è consentito addestrare ed allenare i cani salvo deliberazioni particolari del Comitato di Gestione.
E' inoltre vietato causare volontariamente spostamenti di fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita dall' A.C.S.

ADDESTRAMENTO CANI

Art. 48) In relazione al calendario venatorio regionale, l'addestramento e l'allenamento dei cani nel territorio del C.A.CN4 è consentito, agli associati del C.A.CN4, secondo le seguenti modalità e periodi:

- a) Dal al è consentito esclusivamente l'allenamento dei cani da ferma ai partecipanti ai successivi censimenti sulla tipica fauna alpina minore, a quote inferiori a 1200 metri, con autorizzazione nominativa richiesta alla segreteria del C.A.;
- b) Dal al è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani a quote inferiori a 1200 metri;
- c) Dal fino al è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani su tutto il territorio del Comprensorio nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica.
- d) Dal al è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica previo autorizzazione scritta del Comitato di Gestione, con delega al Presidente, anche per quanto riguarda le zone.

L'addestramento dei cani nelle Z.P.S. può essere effettuato dal al compreso nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria.

Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle A.F.V. e A.A.T.V..

Non è consentito l'addestramento dei cani dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

AREE CONTIGUE ED AREE PROTETTE

Art. 49) Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è consentita secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 della l.r. n. 11 del 25.6.2013.

Nelle aree contigue ai confini delle aree protette l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nel C.A.

ZSC (ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE) e ZPS (ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE)

Art. 50) Per quanto riguarda l'attività venatoria nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) , seppur non in contrasto con il presente regolamento, si rimanda al calendario venatorio regionale e alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte).

Con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, la Regione Piemonte ha vietato l'utilizzo del munizionamento a piombo all'interno dei SIC, ZSC e ZPS.

Si ricorda che qualunque attività venatoria ad eccezione della selezione ungulati è vietata nelle ZPS fino all'1 ottobre.

REGOLAMENTO RIMBORSO QUOTE

Art. 51) Sono rimborsabili le quote associative versate al C.A.CN4 ed eventuali altri versamenti effettuati dai cacciatori, con domanda presentata tassativamente prima del rilascio del tesserino nei seguenti casi:

- Decesso;
- Malattia (associato o famigliari diretti) documentata da certificazione medica di una certa gravità, a discrezione del Comitato;
- Casi eccezionali di forza maggiore, a discrezione del Comitato;
- Rimborso quota caccia tipica fauna alpina minore in caso di scelta di altro C.A.;

Verranno altresì rimborsate al 50% le quote di partecipazione versate in caso di annullamenti o limitazioni dei piani di prelievo per deliberazioni regionali o ordinanze di pubblica autorità (non dipendenti o derivanti da scelte tecniche, gestionali o disposizioni del Comitato di Gestione) ai cacciatori che non hanno avuto la possibilità di usufruire almeno del 50% delle uscite per autorizzazione.

Le giornate perse a causa dell'impossibilità di uscita per la pandemia (quarantena o limitazione allo spostamento) potranno essere recuperate relativamente alla specie assegnata.

NORME FINALI

Art. 52) Il cacciatore associato all'atto del ritiro del tesserino regionale dovrà sottoscrivere per presa visione ed accettazione il presente regolamento e s'impegna a rispettarne le disposizioni contenute e le conseguenti direttive ed eventuali variazioni successive apportate dalla Regione Piemonte e comunicate in via anticipata anche solo verbalmente dal Comprensorio.

Art. 53) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le normative di legge della Regione Piemonte ed i provvedimenti attuativi della Giunta Regionale.